

Il Consiglio di Stato

Signori
- Giuseppe Sergi
- Matteo Pronzini
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 71.24 del 7 giugno 2024 Conflitto di interessi alla SUPSI?

Signori deputati,

l'interrogazione in oggetto pone il tema di possibili conflitti di interesse a carico di professionisti che sono attivi sia presso il Centro di competenze tributarie e giuridiche (CCTG) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sia in studi privati in qualità di consulenti.

Prima di rispondere alle domande poste, premettiamo quanto segue.

Il mandato istituzionale della SUPSI, ivi incluso il CCTG, è quello di impartire, in qualità di Scuola universitaria professionale, “[...] un insegnamento con orientamento pratico, basato sulla ricerca e lo sviluppo applicati” e preparare “all’esercizio di attività professionali che richiedono l’applicazione di conoscenze e metodi scientifici” (cfr. art. 26 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero). A tal fine è necessario avere contatto con il territorio e impostare la didattica orientandola alla pratica. La professionalizzazione delle studentesse e degli studenti avviene tramite una diretta relazione delle stesse/degli stessi con docenti che si confrontano regolarmente con la realtà pratica e lavorativa del territorio, condividendo le proprie esperienze professionali.

L’integrazione nel corpo docenti di professioniste e professionisti attive e attivi nel mercato privato, così come di magistrati, giudici e alte funzionarie pubbliche/alti funzionari pubblici, rappresenta un valore aggiunto per i percorsi formativi del CCTG e per tutta la SUPSI. Tali professioniste e professionisti, grazie alla loro esperienza diretta sul campo, sono in grado di fornire alle studentesse e agli studenti una formazione completa e aggiornata che integra teoria e pratica in modo efficace. Grazie a tale complementarità di teoria e pratica professionale, da oltre vent’anni il CCTG della SUPSI assicura una formazione di qualità riconosciuta sul territorio cantonale, nazionale e internazionale.

Una puntualizzazione appare doverosa riguardo all’affermazione degli interroganti che il Cantone sia l’“azionista unico” della SUPSI. L’art. 2 della Legge sulle scuole universitarie esplicita chiaramente com’è finanziata la SUPSI e, nello specifico, che le entrate della SUPSI derivano non solo dal Cantone, ma anche, in maniera consistente, dalla Confederazione (contributi di base per formazione, per ricerca e spese locative e contributi per studentesse e studenti) e da terzi.

Fatte queste premesse, rispondiamo alle domande poste. Poiché le domande 1 e 2 pongono lo stesso quesito in relazione al responsabile del CCTG e ad altri membri del Centro di competenza, si risponde a entrambe congiuntamente.

1. Non ritiene che la collaborazione organica del responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG) della SUPSI con un primario studio privato di avvocatura e consulenza fiscale del Cantone rappresenti un conflitto di interessi?

2. Non ritiene che la presenza organica all'interno del team del Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG) di professionisti con interessi preminenti in ambito fiscale privato possa tendenzialmente configurare un conflitto di interessi?

Di seguito ci riferiamo alle persone da voi citate nell'interrogazione in esame.

Il prof. Samuele Vorpe, stando a quanto comunicatoci dalla SUPSI, è attivo quale Of Counsel presso lo studio legale e notarile Collegal di Lugano. Tale attività viene svolta a titolo accessorio ed è sempre stata debitamente notificata, ai sensi del Regolamento e della Direttiva interna della SUPSI, al membro di Direzione interessato. L'attività di Of Counsel consiste nel fornire consulenza legale e fiscale prevalentemente a clientela privata, siano esse persone fisiche o giuridiche, su casi complessi riguardanti questioni fiscali, inclusi casi di consulenze e supporto in materia di autodenuncia, con relativo recupero d'imposta da parte dell'autorità. Queste consulenze sono mirate e specifiche. Tale attività si distingue nettamente da quelle del CCTG, un polo universitario che si occupa di formazione universitaria e post-universitaria (tramite l'erogazione di MAS e CAS), così come di ricerca e pubblicazioni.

All'interno del CCTG, l'avv. Giovanni Molo ricopre il ruolo di docente professionista, nella formazione sia di base sia continua. Egli è inoltre responsabile del MAS in Diritto economico e Business Crime. Tale attività è svolta al 50%. Per il restante 50% egli è attivo presso lo studio legale e notarile Collegal. Le attività didattiche, di ricerca e professionali dell'avv. Molo sono nell'ambito del diritto economico e commerciale, del diritto penale finanziario e societario, del diritto bancario e del contenzioso commerciale. Tali attività non rientrano nell'ambito fiscale. L'avv. Molo è sottoposto, in qualità di avvocato, alla Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, nonché al Codice svizzero di deontologia. Entrambe le normative pongono particolare accento sul tema del conflitto di interesse, con pesanti sanzioni per casi che dovessero infrangere tale principio.

In aggiunta, il CCTG e lo studio legale e notarile Collegal operano in settori professionali distinti e non forniscono prestazioni l'uno all'altro. Il CCTG non offre consulenza e/o rappresentanza legale in generale, nemmeno a Collegal e, allo stesso modo, Collegal non è attivo nell'ambito dell'insegnamento universitario, essendo una realtà legale privata.

Di conseguenza, in termini generali, il fatto di lavorare parallelamente presso il CCTG della SUPSI e lo studio legale e notarile Collegal non configura automaticamente un conflitto di interessi.

Un conflitto di interessi si potrebbe manifestare se (vedi sotto, spiegazione direttiva 10B) "l'interesse privato o personale (finanziario o non finanziario) di un collaboratore (o dei suoi familiari) interferisse (in maniera reale o anche solo apparente) con l'interesse della SUPSI", ad esempio utilizzando impropriamente la propria autorevolezza professionale di ricercatore o docente universitario SUPSI per promuovere politiche che porterebbero

beneficio anche a clienti dello studio legale e notarile per cui si opera in veste privata. Su questo fronte, si rimanda alla risposta del 27 maggio 2024 dello scrivente Consiglio di Stato all'interpellanza 2459 del 8 maggio 2024 di Fabrizio Sirica, dal titolo "Centro di competenze tributarie e giuridiche della SUPSI: asservito ad interessi politici?".

Le normative interne della SUPSI sono particolarmente rigide e restrittive sul tema del conflitto di interesse (così come la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), citata nell'interpellanza).

L'art. 48 del Regolamento del personale della SUPSI disciplina le attività accessorie e indica al cpv. 3, esplicitamente quanto segue: "Il collaboratore è tenuto ad informare, indipendentemente dalla propria percentuale di impiego, il membro di Direzione di riferimento in occasione dell'assunzione o non appena si verificano nuove circostanze, riguardo a eventuali attività svolte a titolo accessorio, indicando se le stesse potrebbero risultare concorrenziali o incompatibili con le mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, oppure danneggiare la reputazione dell'istituzione. I dettagli sono indicati nell'apposita Direttiva interna per il personale a contratto SUPSI."

L'art. 49 del Regolamento del personale della SUPSI disciplina la gestione dei conflitti di interesse e indica al cpv. 2, esplicitamente quanto segue: "Tutti i collaboratori sono tenuti a informare su potenziali conflitti di interesse. I dettagli sono indicati nell'apposita Direttiva interna per il personale a contratto SUPSI."

La Direttiva 10A fornisce indicazioni sulla gestione di eventuali attività accessorie e cariche pubbliche, definendo una procedura di notifica aggiornata e verificata almeno annualmente e prevedendo in particolare che: "Di regola le occupazioni accessorie e cariche pubbliche sono ammesse soltanto previa autorizzazione del membro di Direzione SUPSI di riferimento. Le stesse non possono interferire o competere con la missione generale o collidere con gli interessi della SUPSI in termini di contenuto o tempo o danneggiare la reputazione dell'istituzione."

La Direttiva 10B fornisce disposizioni sulla gestione di eventuali conflitti di interesse, definendo la procedura di notifica e prevedendo in particolare che: "Un potenziale conflitto di interesse è la situazione in cui l'interesse privato o personale (finanziario o non finanziario) di un collaboratore (o dei suoi familiari) potrebbe potenzialmente interferire (in maniera reale o anche solo apparente) con l'interesse della SUPSI, verso cui il primo ha precise responsabilità e precisi doveri di diligenza e di fedeltà."

Visto il tema sollevato, è opportuno fare un paragone con altre realtà universitarie svizzere che sono confrontate con casi simili se non uguali. Non volendo qui citare casi specifici, possiamo però affermare che in Svizzera diversi professori di diritto tributario, ma non solo, oltre all'attività accademica svolta presso scuole universitarie professionali, sono anche attivi nel settore privato, operando come consulenti in grandi studi legali, addirittura talvolta di loro completa proprietà. Ne consegue che questo doppio ruolo ha come finalità quello di arricchire la qualità dell'insegnamento offerto senza per questo concretizzarsi in un conflitto di interessi.

3. Non ritiene di dover rendere attenti gli organismi direttivi della SUPSI su questo caso e su casi simili che potrebbero presentarsi in un futuro, in un momento in cui la discussione pubblica sulla politica fiscale diventa sempre più decisiva e importante?

Le verifiche interne sono state eseguite e al momento non si ravvede il rischio di conflitto di interessi per i due professionisti che svolgono attività accademica in SUPSI e che

RG n. 4739 del 2 ottobre 2024

operano anche in ambito di consulenza fiscale, purché i due ruoli vengano mantenuti distinti e il ruolo occupato presso la SUPSI non venga sfruttato impropriamente per fini privati. Le attività esercitate sono ben distinte (formazione vs. consulenza).

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 10 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri